



Polizia di Stato

[F.A.Q.](#) | [Amministrativa](#) | [Impianti di sicurezza](#)

Impianti di sicurezza

Le ultime domande

[Domanda n.1665] Vorremmo sapere, in funzione di un eventuale sviluppo della nostra attività (installazione e noleggio impianti di sicurezza), se esiste qualche norma o legge che regolamenta la ricezione degli allarmi mediante linea telefonica e se in caso di allarme si possa demandare l'intervento alle forze dell'Ordine.

Preliminarmente si deve osservare che l'attività di sorveglianza sul patrimonio altrui condotta attraverso apparati tecnologici (cosiddetto teleallarme) costituisce una vera e propria forma di vigilanza privata e pertanto assoggettata al dettato del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 - (art.134) e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, così come affermato dal Consiglio di Stato nel parere nr.1362 del 16.1.1976. Di conseguenza il personale addetto al servizio in questione dovrà rivestire la qualifica di guardia particolare giurata (art.138 t.u.l.p.s.). Infatti se gli operatori agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o allarme, gli stessi sono partecipi, attraverso il mezzo tecnico, di una vera e propria attività di vigilanza sui beni per il cui espletamento è necessario munirsi della qualifica di guardia particolare giurata. Laddove invece l'attività che la Sua società intende svolgere si estrinsechi nella semplice installazione di apparati di allarme e non nella ricezione delle segnalazioni e la loro eventuale trasmissione, non si configurerebbero gli elementi tipici del teleallarme. In questa ipotesi, conseguentemente, il personale addetto alle apparecchiature non dovrà munirsi del titolo di polizia di cui all'art.138 t.u.l.p.s., occupandosi esclusivamente della messa in efficienza degli apparati ed intervenendo soltanto in caso di loro guasti o di cattivo funzionamento, senza svolgere alcuna opera di sorveglianza sui beni. Resta inteso che, per quanto riguarda gli allarmi collegati con le C.O. della Polizia di Stato e dei Carabinieri, il collegamento può essere effettuato solo previa autorizzazione degli Uffici interessati

1 (1)